

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25.

Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 28 (NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) dopo le parole "ai comuni" sono aggiunte le seguenti: " , alla città metropolitana".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2007 le parole "dal piano triennale di cui all'articolo 27" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento di cui all'articolo 27".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/2007 dopo le parole " di cui agli articoli 2 e 4" sono aggiunte le seguenti: "la città metropolitana e".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 le parole " , con il piano triennale di cui all'articolo 27," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 le parole "con il piano triennale di cui all'articolo 27 ha facoltà di prevedere" sono sostituite dalle seguenti: " "può prevedere".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 le parole "dal piano triennale di cui all'articolo 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale tenuto conto delle indicazioni della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 e sentita la Commissione consiliare competente".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 28/2007)

1. L'articolo 9 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Piani annuali della città metropolitana e delle province)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, la città metropolitana e le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse."

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 28/2007 le parole "Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/2007 le parole "Il piano triennale" sono sostituite dalle seguenti: "Il provvedimento".

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 28/2007)

1. L'articolo 12 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (Assegno di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:

a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, nonché con altre provvidenze statali in materia di istruzione.

4. Ciascuno studente può beneficiare di una sola tipologia di assegno di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27, che definisce:

a) le fasce di reddito sulla base delle quali graduare l'assegno;
b) l'importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza;
c) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
d) la percentuale delle risorse complessivamente stanziata per l'attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente agli assegni di studio di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.

7. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno.

8. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher."

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 28/2007 le parole "Il piano triennale di cui all'articolo 27" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,".

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 28/2007 le parole "dal piano triennale di cui all' articolo 27" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 27".

2. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento di cui all'articolo 27 definisce le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.".

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2007)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 dopo le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti: ", la città metropolitana".

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 le parole: "le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base" sono sostituite dalle seguenti: "la città metropolitana e le province provvedono, sulla base delle risorse finanziarie stanziare a tal fine e" e le parole: "con le disponibilità finanziarie stanziare dal piano triennale di cui all'articolo 27," sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse disponibili,".

3. Il comma 8 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 è abrogato.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 28/2007 le parole ", con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede" sono sostituite dalle seguenti: "può prevedere".

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 28/2007 le parole "secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'articolo 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27".

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/2007 le parole ", con il piano triennale di cui all'articolo 27, " sono soppresse.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 le parole "dall'articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall'articolo 22 della legge regionale

28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare) " sono sostituite dalle seguenti: "dalla specifica normativa di sostegno al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane e collinari,".

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 le parole "o da comunità montane e collinari" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 le parole "La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999", sono sostituite dalle seguenti: "Gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 sono erogati in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità con deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2000, n. 102 – 36778 e successive modifiche".

4. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua le modalità di graduazione degli assegni di studio a favore dei residenti in comuni in situazioni di svantaggio".

Art. 16.

(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 28/2007 le parole "Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate," sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale definisce".

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 28/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, anche su proposta delle autonomie locali, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa e delle azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa previste all'articolo 4, comma 1, lettera g).".

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche pubbliche nella realizzazione di progetti relativi ad attività formative integrative nell'ambito di iniziative di carattere regionale individuate dalla Giunta regionale.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 1.".

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 le parole "nel piano triennale di cui all'articolo 27", sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento di cui all'articolo 27".

2. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 dopo le parole "Sono di competenza" sono aggiunte le seguenti: "della città metropolitana e".

3. Al comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 le parole: "Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari" sono sostituite dalle seguenti: "La città metropolitana e le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, singoli e associati, ".

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 28/2007 le parole "nel piano triennale" sono sostituite dalle seguenti: "nell'atto di indirizzo".

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 28/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità previste dal comma 1, la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa si riunisce di diritto nei mesi di febbraio ed ottobre di ogni anno."

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 le parole "gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "il Sindaco metropolitano e i Presidenti delle province".

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/2007)

1. L'articolo 27 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. (Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta di atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali;

b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri;

c) i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

d) i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

e) gli interventi di edilizia scolastica;

f) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge, la cui attuazione non sia demandata alla Giunta regionale.

3. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

4. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse."

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 28/2007)

1. La rubrica dell'articolo 30 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente: "Funzioni della città metropolitana e delle province".

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 28/2007 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La città metropolitana e le province";

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 28/2007 le parole "del piano triennale di cui all'articolo 27" sono sostituite dalle seguenti: "dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27".

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2007 le parole "del piano triennale di cui all'articolo 27" sono sostituite dalle seguenti: "dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27".

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 28/2007 dopo le parole: "provvede ad individuare a favore" sono aggiunte le seguenti: "della città metropolitana," e le parole "delle comunità montane o collinari" sono soppresse.

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 28/2007 le parole "in sede di piano triennale"" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento di cui all'articolo 27".

Art. 26.

(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 28/2007)

1. L'articolo 34 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 34. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio, all'istruzione e all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente, avvalendosi dell'attività della Conferenza regionale di cui all'articolo 26, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:

a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;

b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;

c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;

d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;

e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;

f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 19.

3. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse trasferite.

4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 4. Tali attività, se necessario, sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 37."

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 28/2007)

1. L'articolo 37 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 37. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente e in conto capitale derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'esercizio 2016 con le risorse rispettivamente valutate in euro 30.737.601,00 e in euro 6.460.000,00, in termini di competenza e di cassa, allocate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) e nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica (solo per le regioni)) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Agli oneri di parte corrente per ciascun anno del biennio 2017-2018, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse valutate per il 2017 in 38.280.000,00 euro e per il 2018 in 27.047.010,00 euro e allocate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

3. Le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono assegnate in coerenza con le esigenze, anche di pianificazione, dei rispettivi beneficiari."

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 29.

(Norma transitoria e di prima attuazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014 è efficace fino all'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2 e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

2. Entro il 30 aprile 2017 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di atto di indirizzo di cui all'articolo 21.

3. Il bando concernente i contributi di cui all'articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla presente legge, per l'anno scolastico 2016/2017 è pubblicato entro il 31 dicembre 2016.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla presente legge, la Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze relativi al bando per la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2016-2017.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla presente legge, il bando concernente i contributi di cui all'articolo 12 della l.r. 28/2007 per l'anno scolastico 2017/2018 è pubblicato entro il 31 maggio 2017.

Art. 30.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 dicembre 2016

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 226

“Disposizioni relative agli indirizzi per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)”.

Presentato dalla Giunta regionale il 9 novembre 2016.

Assegnato il 14 novembre 2016 per l’esame in sede legislativa alla VI Commissione consiliare permanente e in sede consultiva alla I Commissione consiliare permanente, al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche e al Consiglio delle Autonomie Locali.

Nominato relatore di maggioranza: Andrea Appiano.

Nominati relatori di minoranza: Gianluca Vignale e Francesca Frediani.

Espresso parere del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 21 novembre 2016.

Espresso parere dal Consiglio delle autonomie locali il 23 novembre 2016.

Espresso parere consultivo dalla I Commissione consiliare il 1 dicembre 2016.

Approvato dalla VI Commissione consiliare in sede legislativa il 1 dicembre 2016 con 27 voti favorevoli e 8 non partecipanti al voto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo.
2. La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni, alla città metropolitana e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia.
3. La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate.
4. La Regione, nel definire le politiche dell'istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui è garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.
5. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
6. La legge disciplina, integra e coordina l'insieme delle attività e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all'allievo in formazione.”

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono così individuati:

- a) attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti nel provvedimento di cui all'articolo 27;
- b) azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali;
- c) servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d'uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche;
- d) erogazione di contributo alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;
- e) attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 34 della Costituzione;
- f) istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;
- g) azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
- h) realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, ospedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente;
- i) sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;
- j) interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica.”

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Accordi di collaborazione)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 la città metropolitana e le province promuovono la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro presenti sul territorio nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Dotazioni librerie)

1. La Regione ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l'uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale da parte degli allievi provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate, per consentire l'attivazione dell'istituto del prestito d'uso.

2. La Regione, al fine di agevolare la fruizione, da parte degli allievi del sistema di istruzione pubblico, delle dotazioni librerie delle istituzioni scolastiche autonome, può prevedere specifici stanziamenti di risorse da destinarsi alla realizzazione di reti scolastiche volte ad ampliare le dotazioni librerie degli istituti.

3. I comuni, nell'ambito delle competenze definite nell'articolo 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Piemonte, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale tenuto conto delle indicazioni della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 e sentita la Commissione consiliare competente.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Piani annuali della città metropolitana e delle province)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, la città metropolitana e le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Valorizzazione delle eccellenze e del merito)

1. La Regione, nell'intento di investire sulle risorse umane e valorizzare le eccellenze tra i giovani, istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti distintisi in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell'ultimo biennio delle scuole superiori.

2. La Regione riconosce agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado raggiungono un livello particolarmente alto di merito scolastico, benefici economici anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio e di istruzione, scambi con l'estero, attività per l'approfondimento di lingue straniere.

3. Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua

a) le entità e le caratteristiche del premio di cui al comma 1;

b) le condizioni di merito, i limiti di reddito, le modalità, il numero annuale e l'importo complessivo dei benefici di cui al comma 2, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia.

4. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legge.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Borse di studio)

1. Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione), alle famiglie in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore.

2. Il provvedimento di cui all'articolo 27 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l'entità delle borse e le fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa regionale.
3. La borsa di studio di cui al comma 1 è cumulabile con le altre provvidenze previste dalla legge.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Fondo di emergenza)

1. La Regione, al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico, ha facoltà di assegnare per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle istituzioni scolastiche autonome che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse e gli assegni di studio erogati ai sensi della legge.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce forme e modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14. (Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.
2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.
4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti ai sensi dell'articolo 27.
5. Il provvedimento di cui all'articolo 27 definisce le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali)

1. La Regione, per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali e per favorire l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati nell'ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una programmazione coordinata dei servizi e delle attività scolastiche per la predisposizione di un piano educativo individualizzato, al quale possono concorrere altri soggetti pubblici e privati.
3. Gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
4. Nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3:
 - a) i comuni, la città metropolitana e le province, secondo le rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
 - b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
5. Per gli allievi disabili certificati, nell'ambito dei protocolli d'intesa, i comuni singoli o associati, la città metropolitana e le province provvedono, sulla base delle risorse finanziarie stanziata a tal fine e del piano educativo individualizzato, predisposto con le famiglie, le istituzioni scolastiche e, ove competenti, le ASL, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la fornitura di servizi di trasporto

speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorirne e svilupparne l'autonomia, la comunicazione e l'inserimento reale nel mondo scolastico; la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, contribuisce alla realizzazione dei progetti.

6. Gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le ASL e gli enti gestori delle funzioni socio - assistenziali, in base alle specifiche competenze di legge, elaborano con le famiglie un progetto personalizzato per accompagnare la persona disabile nella transizione oltre il mondo della scuola.

7. La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art.16. (Interventi per gli allievi ricoverati)

1. La Regione può prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare, destinati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o domiciliare.

2. La Regione stipula protocolli operativi con le ASL, l'Ufficio scolastico regionale e con le aziende ospedaliere per dare attuazione al presente articolo in tutto il territorio regionale.

3. La Regione può direttamente promuovere e sostenere sperimentazioni di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza, per le finalità di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Sostegno all'inserimento di allievi di nazionalità straniera)

1. La Regione sostiene gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative, promossi e coordinati dagli enti locali, volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti a:

a) facilitare l'inserimento degli allievi di nazionalità straniera nei percorsi del sistema educativo, agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, promuovendo l'accesso ai servizi esistenti, anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

b) favorire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, l'elaborazione di piani di studio che valorizzino le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;

c) sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della cultura di origine;

d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l'apprendimento;

e) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

f) promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Azioni formative per la popolazione carceraria)

1. La Regione può prevedere specifici stanziamenti di risorse per sostenere corsi di istruzione e formazione che si svolgono nelle case circondariali del territorio piemontese, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali competenti per territorio, secondo le linee dettate dal piano triennale, stipulano apposite convenzioni con le case circondariali.”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Scuole in aree territorialmente disagiate)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa di sostegno al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane e collinari, al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree.

2. La definizione di ulteriori aree che possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 e previo parere della Commissione consiliare competente.
3. I finanziamenti sono concessi su presentazione, da parte dei comuni singoli o associati e in rappresentanza di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento anche attraverso l'insegnamento a distanza.
4. Gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 sono erogati in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità con deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2000, n. 102 – 36778 e successive modifiche a parziale compensazione delle spese effettivamente sostenute per il soggiorno nei luoghi di frequenza.
5. Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua le modalità di graduazione degli assegni di studio a favore dei residenti in comuni in situazioni di svantaggio.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Orientamento)

1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo, scolastico e formativo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti statali e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.”.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 21. (Progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa)

1. La Regione, anche su proposta delle autonomie locali, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa e delle azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa previste all'articolo 4, comma 1, lettera g).
 2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche pubbliche nella realizzazione di progetti relativi ad attività formative integrative nell'ambito di iniziative di carattere regionale individuate dalla Giunta regionale
- 2bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Interventi relativi all'edilizia scolastica)

1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.
3. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere agli enti locali territoriali o loro associazioni, come disciplinato dalla normativa vigente, contributi per interventi edilizi finalizzati a:
 - a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;
 - b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;
 - c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:
 - a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;
 - b) i requisiti minimi delle proposte di intervento;
 - c) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;
 - d) le modalità di assegnazione dei finanziamenti.
5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.
6. Sono di competenza della città metropolitana e delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.

7. La città metropolitana e le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, singoli e associati per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.”.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25. (Contribuzione degli utenti)

1. I destinatari degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), concorrono al costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche.
2. Sono esclusi dalla contribuzione degli utenti gli interventi per l'assistenza ed il trasporto degli allievi disabili fino all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e per la fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole primarie.
3. I comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare i contributi, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27.”.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l'attuazione e l'efficacia, è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.
 - 1 bis. Per le finalità previste dal comma 1, la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa si riunisce di diritto nei mesi di febbraio ed ottobre di ogni anno.
2. La Conferenza è composta dai seguenti membri:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
 - b) il Sindaco metropolitano e i Presidenti delle province o loro delegati;
 - c) quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
 - d) un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANPCI);
 - e) due rappresentanti dell'Unione nazionale comunità montane (UNCEM);
 - f) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
 - g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
 - h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - i) un rappresentante per ognuna delle associazioni delle istituzioni scolastiche autonome;
 - j) un rappresentante per ognuna delle strutture formative di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
 - k) un rappresentante per ognuna delle associazioni professionali degli insegnanti riconosciute a livello regionale;
 - l) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei dirigenti scolastici riconosciute a livello regionale;
 - m) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;
 - n) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
 - o) un rappresentante per ognuna delle associazioni studentesche che compongono la Consulta regionale dei giovani.
3. Relativamente ai componenti di cui alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto.
4. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino all'insediamento della Conferenza successiva.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale.
6. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.
7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.”.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30. (Funzioni delle province Funzioni della città metropolitana e delle province)

1. La città metropolitana e le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) concorrono all'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27 e favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge promuovendo l'esercizio di funzioni associate;
- b) svolgono le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 139 del d.lgs 112/1998;
- c) promuovono la stipulazione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5;
- d) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all'articolo 6 ed erogano le relative risorse;

- e) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e recupero di cui all'articolo 7 ed erogano le relative risorse;
- f) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librerie di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ed erogano le relative risorse;
- g) provvedono agli interventi di cui all'articolo 15;
- h) sostengono gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale;
- i) sostengono le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
- j) eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 6;
- k) adottano i provvedimenti per l'attuazione dei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 7.”.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
 “Art. 31. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) concorrono all'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27;
- b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998;
- c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:
 - 1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - 2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
 - 3) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'articolo 11 e la successiva erogazione;
 - 4) la compilazione delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12;
 - 5) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;
 - 6) gli interventi di cui all'articolo 15;
 - 7) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - 8) le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
 - 9) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 5;
 - 10) la fornitura dei libri di testo;
 - 11) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28.
- d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'articolo 25.

2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 10) della lettera c) del comma 1:

- a) i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
- b) i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;
- c) il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della l. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane.
- 3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.”.

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
 “Art. 32. (Trasferimenti di risorse agli enti locali)

- 1. La Giunta regionale provvede ad individuare, a favore della città metropolitana, delle province e dei comuni singoli o associati, le risorse necessarie per la gestione delle funzioni attribuite dalla legge in misura non inferiore all'uno per cento del complesso delle risorse disponibili.
- 2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).”.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
 “Art. 33. (Modalità di definizione fasce di reddito)

1. Per l'individuazione dei limiti e delle fasce di reddito per accedere ai benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 10, 11 e 12 si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
2. Nel caso di minori stranieri le cui famiglie siano per motivi oggettivi impossibilitate a presentare la dichiarazione ISEE e comunque soggetti all'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Regione, nel provvedimento di cui all'articolo 27, può prevedere forme alternative di valutazione della situazione economica.”.